



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 10 del 16 febbraio 1995
controllato dal CO.RE.CO.
nella seduta del 3 aprile 1995 con atto prot. n. 11069**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DICHIARAZIONE PREVENTIVA

ART. 3 - PUBBLICITA' DELLA DICHIARAZIONE

ART. 4 - RENDICONTO: DEPOSITO

ART. 5 - RENDICONTO: DOCUMENTI

ART. 6 - CHIARIMENTI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la rendicontazione delle spese elettorali relative alle elezioni amministrative comunali del Comune di Casalecchio di Reno, in applicazione dei principi di trasparenza contenuti nello Statuto Comunale e delle prescrizioni di cui all'art. 30 della Legge 25.3.1993 n. 81.

ART. 2 - DICHIARAZIONE PREVENTIVA

Contestualmente al deposito delle liste e/o delle candidature i delegati dovranno depositare presso la Segreteria Generale del Comune apposita dichiarazione con la quale la lista o il candidato, indicano l'entità dei fondi che intendono impegnare per le spese di propaganda elettorale.

Tale dichiarazione può costituire il limite di spesa a cui le liste o i candidati intendono vincolarsi.

Sono responsabili della dichiarazione:

- a) per le liste: i delegati al deposito delle stesse;
- b) per il candidato alla carica di Sindaco: lo stesso candidato ed il soggetto appositamente delegato a questo scopo.
- c) per il candidato alla carica di Consigliere Comunale: ciascun candidato per la cifra individuale ad esso riferito.

ART. 3 - PUBBLICITA' DELLA DICHIARAZIONE

A cura della Segreteria Comunale, le dichiarazioni di cui all'art. 2 devono essere affisse all'Albo Pretorio del Comune entro 48 ore dal ricevimento delle stesse.

La pubblicazione dura fino alla conclusione delle operazioni di voto.

ART. 4 - RENDICONTO: DEPOSITO

Entro i venti giorni feriali successivi a quello delle intervenute elezioni il Sindaco, tutti gli altri candidati sindaci ed i rappresentanti delle liste depositano presso la Segreteria Generale del Comune il rendiconto analitico delle spese sostenute da ciascuno, raggruppate per categoria.

I rendiconti vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo all'elezione del Sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.

ART. 5 - RENDICONTO: DOCUMENTI

Il rendiconto deve contenere le seguenti indicazioni:

- contenuto della dichiarazione preventiva;
- spese sostenute;
- sponsorizzazioni gratuite;
- provenienza dei fondi utilizzati.

Quanto alle spese dovranno essere suddivise per grandi categorie secondo la tipologia della spesa oppure dovranno essere correlate alle manifestazioni promosse.

La provenienza dei fondi utilizzati dovrà essere rigorosamente documentata, con le ricevute dei versamenti ottenuti

ART. 6 - CHIARIMENTI

Gli elettori del Comune di Casalecchio di Reno hanno diritto di accesso ai documenti allegati al rendiconto pubblicato all'Albo.

Entro un mese dalla pubblicazione all'Albo Pretorio gli elettori, singoli e/o associati, del Comune di Casalecchio di Reno, possono presentare istanze di chiarimento relativamente ai rendiconti presentati.

Alle stesse i candidati ed i delegati al deposito delle liste sono tenuti a dare risposta entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ai sensi della Legge 241/1990.

Tutti gli atti diretti ad ottenere chiarimenti e le relative risposte sono pubblici, fatta salva la possibilità di sospenderne momentaneamente l'accesso, con disposizione motivata del Sindaco, qualora ciò possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.